Bleggio Superiore | 7.06.2025

46° Convegno delle Cooperative Elettriche Italiane Storiche

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025

ARERA - DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 238/2025/R/EEL - ORIENTAMENTI PER LA PROPOSTA ARERA SUI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il contesto

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025

- La legge di bilancio 2025 (comma 50 e seguenti) ha introdotto le disposizioni atte a **consentire la rimodulazione della durata delle concessioni del servizio di distribuzione di energia elettrica in essere**, sotto il profilo della durata, per un periodo non superiore a venti anni.

- La rimodulazione **è riconosciuta ai Distributori concessionari che predispongono un Piano Straordinario di investimenti pluriennale** sulla base dei criteri definiti con DM MASE, di concerto con il MEF, su proposta ARERA, previa intesa per gli aspetti di competenza con la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

- **Il MASE valuta e approva** il Piano straordinario e stabilisce la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti, comunque **per un periodo non superiore a venti anni**. **La rimodulazione determina i conseguenti oneri** che i Concessionari sono tenuti a versare in ragione della rideterminata scadenza della Concessione.

- Il Piano Straordinario dovrà prevedere investimenti in linea con gli obiettivi di: resilienza e affidabilità delle reti, hosting capacity, loadability, flessibilità, evoluzione tecnologia per la difesa e la protezione cibernetica e fisica delle infrastrutture di rete.

Il contesto (2)

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025

- La previsione della **legge Bilancio 2025 integra il quadro normativo relativo alle concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica definito con il d.lgs. 79/99 – decreto Bersani**. L'articolo 9 del citato decreto ha infatti previsto che le imprese di distribuzione operanti alla data di entrata in vigore del provvedimento continuassero a svolgere il servizio sulla base di concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2030.
- Alla luce della Legge Bilancio 2025 e attesa la possibile rimodulazione della durata della concessione ai Concessionari attuali, **l'affidamento delle concessioni decorrenti dal 1° gennaio 2031 tramite gara sarà limitato ai casi in cui non vengano presentati o non vengano approvati i piani straordinari di investimento**.
- ARERA intende salvaguardare una coerenza di azione; i piani straordinari di investimento pluriennale devono integrarsi con la disciplina dei piani di sviluppo e dei *business plan* che verranno implementati per la regolazione del ROSS, anche attraverso la definizione delle modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei medesimi piani straordinari.
- L'AGCM nelle settimane passate ha segnalato la non condivisione della norma e come, di conseguenza, l'effettiva durata della **rimodulazione delle concessioni dovrebbe essere strettamente limitata al tempo legato alla realizzazione degli investimenti** effettivamente indispensabili nell'immediato e non procrastinabili.
- AGCM segnala anche come sia opportuno tenere conto dell'opportunità di riorganizzazione strutturale del settore e come la **definizione di una stessa scadenza di tutte le concessioni rimodulate** potrebbe rappresentare una condizione necessaria per garantire la possibilità in futuro di accedere a strumenti di natura competitiva.

Il contesto (3)

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025

- Nelle **Province Autonome di Trento e Bolzano** trova applicazione il **DPR 26 marzo 1977, n. 235**, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia«; ovvero che nel territorio delle Province Autonome le imprese operanti alla data del 1 gennaio 2000, ivi compresi **i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione**, "*esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica*".

- ARERA puntualizza che nelle Provincie Autonome trovi piena applicazione la regolazione dell'Autorità, ivi compresa quella relativa ai piani di sviluppo (trattandosi di disciplina di diretta derivazione comunitaria), la disciplina del titolo concessorio e delle relazioni tra enti concedenti e concessionari il servizio è sottoposta a un regime speciale, a competenza riservata (quali sono i decreti attuativi degli Statuti delle Regioni ad autonoma differenziata), che, come tale, non può essere derogato da leggi che non siano adottate con il medesimo procedimento, in mancanza, peraltro, di diverse indicazioni contenute nella Legge Bilancio 2025.

Le proposte ARERA

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025

- ARERA ritiene che i piani straordinari debbano rappresentare **uno strumento volto a impegnare il distributore ad accelerare il tasso di investimenti** su un orizzonte temporale che possa consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Legge.
- Un orizzonte temporale troppo lungo non consentirebbe né l'identificazione specifica e attendibile degli investimenti che saranno realizzati per l'intero periodo né di ottimizzare gli interventi previsti della legge Bilancio.
- ARERA ritiene possa essere opportuno individuare due finestre temporali per la presentazione dei piani straordinari:

a) **una prima finestra nel mese successivo ai sei mesi dall'approvazione del decreto**; dovrebbe rispondere alle esigenze delle imprese distributrici interessate ad ottenere **una approvazione dell'istanza di rimodulazione della concessione in tempi contenuti - (ARERA ipotizza 5 mesi)**;
b) **una seconda finestra nel mese di gennaio 2028**; dovrebbe incontrare le esigenze delle imprese distributrici che necessitano di maggior tempo per la pianificazione degli investimenti e di quelle interessate a valutare eventuali operazioni straordinarie di cessione/aggregazione, anche in ragione delle incentivazioni dalla regolazione.

- ARERA propone **un orizzonte temporale di 5 anni**, al fine di consentire alle imprese di recuperare almeno una parte rilevante delle spese di investimento sostenute:
- Per le imprese che presentano il piano **nella prima finestra temporale, il piano deve traguardare il periodo 2027-2031**, mentre per le imprese che presentano il piano **nella seconda finestra temporale, il periodo sarà 2029-2033**.

Le proposte ARERA (2)

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025

- ARERA ritiene che la rimodulazione dovrebbe avere una durata relativamente lunga, **almeno superiore a 10 anni**, omogenea per tutte le imprese che ottengono l'approvazione dei piani straordinari di investimento e decorrente dalla scadenza dell'attuale concessione fissata nel 2030.
- Per le imprese che non presentano il piano straordinario di investimento pluriennale o il cui piano non venisse approvato, la scadenza della concessione resterebbe invece fissata al 2030 come previsto dal d.lgs. 79/99.

- ARERA propone che venga definito un vincolo sulla **quantità minima totale di investimenti** che l'impresa distributrice si impegna a sostenere in sede di presentazione del piano straordinario rispetto ad una *baseline* di investimenti effettuati in un periodo che potrebbe essere sull'orizzonte temporale quinquennale dal 2020 al 2024.
- Il livello obiettivo di incremento degli investimenti potrebbe essere differenziato sulla base del degli investimenti (**sia relativi all'attività di distribuzione che di misura**) che l'impresa ha registrato durante il periodo 2020-2024.

Le proposte ARERA (4)

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025

- L'onere di rimodulazione straordinaria, strettamente legato alla rimodulazione della durata della concessione, assume la funzione di un **canone concessorio** *una tantum* , da riconoscere in tariffa al Distributore.
- ARERA non condivide tale impostazione del riconoscimento di tali oneri in tariffa; contraddice quanto fatto finora dalla stessa Autorità. A tutela degli interessi di utenti e consumatori, risulterebbe **opportuno azzerarlo o comunque minimizzarne l'impatto in tariffa contenendo il più possibile l'onere stesso**.
- Dovendo procedere con l'applicazione di un prelievo straordinario da trasferire sui consumatori attraverso le tariffe, ARERA propone che la commisurazione dell'onere di rimodulazione straordinaria faccia riferimento ai ricavi ammessi annui di ciascuna impresa concessionaria relativi ad un anno passato anziché i ricavi attesi per il futuro.
- Tale onere potrebbe essere fissato quale percentuale dei **ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale per il servizio di distribuzione e di misura** di ciascun distributore derivanti dalle tariffe di riferimento definitive determinate per l'anno 2023 o, **per quanto riguarda le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo**, soggette al regime tariffario parametrico, **derivanti dalle ultime tariffe di riferimento approvate dall'Autorità**.
- **Per le imprese di maggiori dimensioni** (quelle che servono almeno 25.000 punti di prelievo), escluse le imprese operanti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, **l'onere sarebbe di circa 3,1 miliardi di euro**.

Grazie.

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia
2015 | 2025